

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale (APS)

denominata "Associazione di canti e danze popolari

"Città di Trapani" ai sensi del D.Lgs. del 03 Luglio 2017 n° 117

ART. 2

L'Associazione, la cui forma non è riconosciuta, ha sede in Trapani ed è

costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale cambio di sede non comporterà variazioni allo Statuto.

ART. 3

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività

politico-partitica, religiosa o razziale, non ha finalità di lucro, intende

perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità

sociale e di promozione culturale e musicale, mediante lo svolgimento

di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione ha per scopo l'impiego del tempo libero, nonché il

miglioramento sociale, culturale e professionale di tutti gli

Associati e di quanti vi fanno parte come volontariato.

Gli associasti si propongono di ricercare, mantenere e divulgare la cultura, l'arte e la tradizione popolare e musicale siciliana, con particolare riferimento a quella locale, costituendo ed incrementando, a tale scopo, i rapporti con distinti tipi di Società, organizzando seminari di studi per la conoscenza e l'approfondimento della tradizione popolare siciliana, organizzando, periodicamente, manifestazioni anche per incrementare il turismo.

L'Associazione si ispira ai principi del *D.Lgs. del 03 Luglio 2017 n° 117 e delle successive modifiche e integrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.*

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Art. 5, lettera f : *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto*

Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42;

- Art. 5 lettera h : *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

- Art. 5 lettera i : *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica*

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Art. 5 lettera k : organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale , culturale e religioso;

- Art. 5 lettera l : formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- Art. 5 lettera m : servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

- Art. 5 lettera v : promozione della cultura della legalità, della PACE tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

- Art. 5 lettera z : riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico:

L'Associazione, senza finalità di lucro, ha, quindi, per oggetto:

- Studio, ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione delle Tradizioni Popolari e Musicali Siciliane e del patrimonio culturale della Sicilia;

- L'organizzazione, la realizzazione e la produzione di spettacoli in genere e manifestazioni canoro-folkloriche, spettacoli televisivi, musicali in

genere, e qualsiasi altra attività connessa con lo spettacolo, la informazione, la pubblicità turistica e con arti ed il folklore in genere, sia in proprio che con terzi.

A tal fine, anche in collaborazione con cooperative, società, associazioni, enti, teatri ed organismi vari, come il cinema, sia italiani che esteri, l'Associazione potrà organizzare, produrre, distribuire e gestire attività e spettacoli di ogni genere e natura e cioè:

~~- organizzare, realizzare, e produrre, noleggiare e distribuire ogni genere~~

~~di musica sia in nastri che in dischi o in qualsiasi altra forma;~~

~~ideare, organizzare, realizzare e produrre attività teatrale e musicale sulle tradizioni popolari siciliane e del teatro in genere, soprattutto per diffusione e conoscenza del teatro dialettale siciliano e delle tradizioni popolari e folkloriche, anche al di fuori dell'ambito della Sicilia;~~

~~- ideare, promuovere, organizzare, realizzare e produrre attività pubblicitarie, propagandistiche, turistico-promozionali e di rappresentanza sotto ogni forma più idonea;~~

~~- istituire seminari di storia delle tradizioni popolari siciliane, corsi di recitazione e di dizione musicale, corsi di danza, canto e musica popolare e corsi di musica in genere, nonché costituire gruppi folklorici, nei vari centri della Provincia di Trapani.~~

Al fine di realizzare le finalità sociali, l'Associazione potrà richiedere

contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia da Enti regionali e locali e da Enti che si occupano del turismo e dello spettacolo.

- L'Associazione potrà svolgere anche altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti delle norme di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

- L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione, in sede di redazione dei documenti di bilancio.

- L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

- L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere una proficua azione per la ricerca di risoluzione dei problemi culturali-turistici, socio-educativi, tecnici ed operativi di comune interesse;

- L'Associazione potrà sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani incoraggiando la loro creatività e le loro iniziative economiche, culturali, artistiche, sociali e ricreative;

- L'Associazione potrà promuovere l'insegnamento negli istituti scolastici, di ogni ordine e grado ed organizzare degli stages, con scolari ed alunni;

Infine potrà promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, musicali e sportive, sia in Italia che all'Estero, che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e dello sviluppo della vita degli Associati, delle loro famiglie e le manifestazioni culturali e teatrali.

Per sopperire a tali scopi, inoltre, l'Associazione, che non ha finalità di lucro, politiche e religiose, si propone di reperire fondi mediante:

- la promozione, il patrocinio e l'organizzazione di manifestazioni teatrali, musicali, sportive, artistiche, culturali e di folklore, la raccolta di contributi volontari da parte di Enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche.

- l'istituzione di corsi di danza, di canto e di musica popolare e corsi di musica in genere, da disciplinare a mezzo apposito Regolamento interno;

- ogni altra attività o iniziativa ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a)- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione stessa;

b)- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite;

a)- dalle quote sociali (nella misura che verrà determinata dal Consiglio

Direttivo);

b)- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse e

dell'attività dei corsi previsti all'Art. 3 del presente statuto;

c)- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

ART. 5

L'Esercizio Sociale finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

ASSOCIATI

ART. 6

Gli associati sono:

a)- FONDATORI

b)- ORDINARI

c)- ONORARI

Sono Associati Fondatori coloro quali fanno parte dell'Atto

Costitutivo dell'Associazione.

Sono *Associati Ordinari* coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione, siano accettati dal Consiglio Direttivo. A tale scopo l'aspirante deve presentare al Consiglio Direttivo regolare istanza contenete: *cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e il possesso del numero fiscale;* sull' accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo.

Sono *Associati Onorari* coloro i quali accettano l'iscrizione all'Associazione su designazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7

Tutti gli *Associati* hanno diritto:

- a)- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b)- a usufruire di tutte le agevolazioni dell'Associazione;

Tutti gli *Associati* hanno l'obbligo di osservare lo *Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni dell'Associazione.*

Gli Associati Fondatori ed Ordinari:

- a)- hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, con facoltà di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- b)- hanno l'obbligo di versare la quota di iscrizione e le quote annuali, salve le eccezioni di cui al *Regolamento interno;*

Le quote o i contributi associativi non possono essere trasferiti, ad

eccezione dei trasferimenti o causa di morte, e le stesse o gli stessi non sono rivalutabili.

L'attività dell'Associato sia fondatore che ordinario è espletata, all'interno del Sodalizio culturale, artistico musicale, in modo gratuito e senza fini di lucro.

Ciascun Associato deve astenersi dall'intraprendere attività o compiti che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da creare nocumento e danno all'immagine dell'Associazione, ciò viene trasmesso anche per i volontari.

VOLONTARI

ART. 8

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività, oltre agli Associati, anche dell'opera di *volontari*.

Sono *volontari* coloro i quali per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto e seguono le regole degli Associati.

I Volontari saranno iscritti in apposito elenco registro tenuto allo

interno dell'Associazione di Promozione Sociale (APS).

ART. 9

La qualità di *Associato* si perde: *per decesso, dimissioni o indegnità.*

L' indegnità verrà sancita dall'Assemblea per gravi motivi e la relativa delibera di esclusione va comunicata all'escluso, secondo quanto disposto dall' *Art. 24 del Codice Civile.*

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono *Organi dell'Associazione*:

- a)- *l'Assemblea degli Associati (Fondatori ed Ordinari);*
- b)- *l'Organo di Amministrazione denominato: Consiglio Direttivo;*
- c)- *il Presidente;*
- d)- *l' Organo di controllo.*

ASSEMBLEA

ART. 11

Gli *Associati Fondatori ed Ordinari* sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il *30 Aprile*, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato Fondatore ed Ordinario, oppure mediante affissione dell'avviso di

convocazione all'Albo dell'Associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocare su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati Fondatori ed Ordinari, a norma dell'Art. 20 del Codice Civile.

L'avvio di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, le date di prima e seconda convocazione, nonché l'orario delle adunanze.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, ed, occorrendo in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Fra le date di prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri del Direttivo non hanno diritto al voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata in Trapani, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 12

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti l'Organo di controllo, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sull'approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario e su tutto quant'altro ad essa è demandato per legge o per Statuto.

ART. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati Fondatori ed Ordinari, in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, ma può farsi rappresentare da altro Associato avente diritto a voto, anche se membro del Consiglio Direttivo, fatte salve le ipotesi di approvazione di bilancio sociale e di giudizio di responsabilità dei Consiglieri del Direttivo.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta e vanno conservate agli atti.

Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo (1/3) dei presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto:

Le elezioni delle cariche sociali si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto, quando è richiesto.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice /Presidente; in mancanza di entrambi

l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario di seduta e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, la validità dell'Assemblea, nonché il diritto di intervenire e di voto in Assemblea:

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano, anche, gli Associati dissenzienti ed assenti.

All'uopo ogni deliberazione viene affissa all'Albo della

Associazione e diventa definitiva decorsi *quindici (15) giorni*

dalla data di affissione, se non viene impugnata, nelle forme di legge, da parte dei soli Associati assenti, non rappresentati in Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

L'Associazione è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da un minimo di *tre (3)* ad un massimo di *sette (7) membri*, nominati per la prima volta, tra gli *Associati Fondatori* con l'*Atto Costitutivo* e, successivamente, dall'*Assemblea* tra gli *Associati Fondatori* ed *Ordinari*.

Il *Consiglio Direttivo* dura in carica *tre (3) esercizi* ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti il *Consiglio Direttivo* devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;*
- *professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;*
- *indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'Associazione.*

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare per qualsiasi causa,

uno o più Consiglieri che determinano la *minoranza*, gli altri rimasti

in carica provvedono a sostituirli. I subentrati restano in carica

fino alla prima Assemblea annuale che provvederà alla loro

sostituzione o convalida ed il loro mandato cesserà unitamente a

quello dei Consiglieri rimasti in carica.

Se invece vengono a mancare Consiglieri che rappresentano la

maggioranza, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare

d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In ultima analisi, se viene meno l'intero Consiglio Direttivo,

l'Assemblea va convocata dal Presidente uscente, che nel frattempo

provvederà alla normale amministrazione.

Negli ultimi due casi, il termine di convocazione dell'Assemblea

viene ridotto a *cinque (5) giorni*.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, un *Presidente*,

un *Vice/Presidente*, un *Segretario* e un *Tesoriere*.

La carica di Consigliere è *gratuita*, salvo il rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo

ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine di consuntivo e al bilancio preventivo da compilare entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, ed alla determinazione e revisione della quota sociale e sulla redazione del rendiconto economico e finanziario:

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice/Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Direttore Musicale ed il Direttore Artistico dell'Associazione, senza espressione di voto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro sociale, il relativo verbale di seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede, pure, alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determinandone le retribuzione e compila il Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione da portare all'approvazione dell'Assemblea, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, compresi i componenti dei vari Gruppi costituiti, che non sono associati.

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Musicale, responsabile dell'organizzazione e realizzazione degli scopi sociali, di cui allo *Art. 3 del presente Statuto*, nonché su proposta dello stesso

Direttore, nomina un *Comitato Tecnico*, costituito da persone di provata capacità tecnica ed esperienza nel campo musicale, artistico e culturale, stabilendone gli eventuali rimborsi spesa documentate..

Inoltre il Direttore Musicale è il responsabile unico della preparazione musicale del "*Coro Città di Trapani*" Gruppo di canto e tradizione popolare siciliana e dei Gruppi Folklorici formati in seno all'Associazione, compresi i Gruppi Musicali di vario genere e ne coordina le attività, che in collaborazione con il Direttore Artistico, ne cura lo svolgimento.

Altresì nomina un *Direttore Artistico*, che cura le coreografie e le

particolari esigenze sceniche che occorrono durante

l'espletamento dell'attività, compresi eventuali stages espletati per la formazione scolastica e didattica, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il Direttore Artistico di diritto fa parte del Comitato Tecnico.

ART. 19

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice/presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 20

Il Segretario cura la stesura dei verbali del Consiglio direttivo e provvede alla regolare tenuta dei libri dell'Associazione.

Il tesoriere ha in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e provvede ad aggiornare il libro degli inventari.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati fondatori ed ordinari

nomina un *Organo di Controllo* monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'*Organo di controllo* vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'*Organo di Controllo* hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'*Organo di controllo* è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'*Organo di controllo* durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'*Organo di controllo* può non coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'*Organo di controllo* si applicano le disposizioni dell'Art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'*Organo di controllo* è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 22

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può esser affidata all'*Organo di controllo*; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati Fondatori ed Ordinari, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in armonia con lo scopo dell'Associazione, con l'obbligo di devolvere il patrimonio del Sodalizio, in caso di un suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3/ comma 190 della imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un *Regolamento interno* che sarà compilato dal *Consiglio Direttivo* e dovrà essere approvato dall'*Assemblea degli Associati Fondatori ed Ordinari*.

Nello stesso *Regolamento interno* dovranno essere stabiliti i poteri del *Direttore Musicale, del Direttore Artistico e del Comitato Tecnico*, se sarà nominato.

RINVIO

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazione.